

COMUNE DI VERRAYES

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

n. 44 del 30/07/2021

OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **diciassette** e minuti **zero** nella residenza municipale si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco dott. CHAPELLU Wanda e con l'assistenza del Segretario comunale dott. MASSA Marcella.

Sono intervenuti i signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHAPELLU Wanda - Sindaco	Sì
LOMBARD Massimo - Vice Sindaco	Sì
CHAPELLU Chantal - Assessore	Sì
FOGNIER Elio - Assessore	Giust.
BRUNIER Stéphanie - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta."
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane";
- la legge regionale n. 12, del 21 dicembre 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali.";
- la legge regionale n. 13, del 21 dicembre 2020 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2021/2023.";
- la legge regionale n. 14, del 21 dicembre 2020 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni";
- la legge n. 178, del 30 dicembre 2020, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Verrayes, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2002 e pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 25.06.2002, 1° supplemento ordinario, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05 agosto 2020;
- il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 22 maggio 2007;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 12 marzo 2021, relativa all'Approvazione del Bilancio Previsionale per il triennio 2021-2023 e del relativo Documento Unico di Programmazione (DUP);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31 maggio 2021, relativa all'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al DUP;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30 giugno 2021, relativa all'approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al DUP;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 2 del 6 maggio 2021, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario

dell'ambito ottimale Comune di Verrayes e Comune di Saint-Denis alla dr.ssa Marcella Massa, con decorrenza dal 6 maggio 2021;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 3 del 19 maggio 2021, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale al Segretario Marcella Massa è stato conferito l'incarico di responsabile dell'ufficio unico inerente il settore edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili, nonché della funzione di RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 per le procedure di affidamento o concessione;

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 "Legge di stabilità per il 2014" ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'entrata in vigore della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Legge di bilancio 2020", stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 del sopra richiamato articolo 1, legge n. 147/2013, con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

CONSIDERATO che in merito al potere regolamentare del Comune in materia di tributi comunali:

- l'art. 149 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli enti locali", riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del d.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- i regolamenti attuativi delle entrate tributarie del proprio Comune contengono disposizioni attuative del potere regolamentare attribuito per legge;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26 aprile 2016;

VISTO il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 8 marzo 2018;

VISTO l'art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

TENUTO conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde a quello ultimo fissato per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge n. 296, del 27 dicembre 2006, il quale dispone *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 del D.L. n. 56, del 30 aprile 2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

DATO atto che l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021 (c.d. "decreto Sostegni"), convertito in Legge 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *"limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021"*;

RITENUTO, per il Comune di Verrayes, di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147/2013, i quali delineano l'applicazione di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013, con l'articolo 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge n. 124/2013;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, da coprire mediante entrate tariffarie;
- tali nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano economico finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie a partire dall'anno 2020;
- la deliberazione dell'ARERA 158/2020/R/RIF, prevede l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- con deliberazione 238/2020/R/RIF l'ARERA ha adottato gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF;
- ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504-1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

VISTO l'art. 57bis, comma 1 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo della Legge 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1"*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *"per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205"* e, quindi, anche per l'anno 2021, non essendo ad oggi intervenuta

alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.lgs 152/2006) dal D.lgs 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani;

RILEVATO in particolare che il D.lgs n. 116 del 3 settembre 2020 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione³ della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”* entrato in vigore il 1° gennaio 2021, che ha modificato il decreto legislativo n. 152/2006 con particolare riguardo all'art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso; nella nuova definizione dei rifiuti urbani rientrano *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”* che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

EVIDENZIATO che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.lgs 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto indicato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI-IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alla tassazione di specifiche superfici di utenze non domestiche, e nello specifico in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole, che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

TENUTO conto che, non essendo ad oggi intervenuta nessuna disposizione di modifica del sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA, la determinazione delle stesse deve avvenire sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin n. 61 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto *“Validazione Piano Economico Finanziario Tassa Rifiuti 2021 prodotto dai Gestori ai sensi della deliberazione di ARERA n. 443 del 31.10.2019”*;

CONSIDERATO, in merito alla grave emergenza sanitaria COVID-19 in atto, che:

- anche nell'anno 2021, permane una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello internazionale, determinata dalla diffusione del virus COVID-19;
- per contrastare l'emergenza sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità nazionali che di quella regionale, volti a contenere la diffusione del virus;
- gli stessi provvedimenti hanno imposto la chiusura o forti limitazioni per alcune attività economiche e hanno inciso significativamente sul volume d'affari delle attività economiche e di conseguenza sulla capacità di produrre rifiuti;
- l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino

al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle misure restrittive adottate dalle autorità nazionali e regionali;

VISTO che il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del COVID-19 ha determinato un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 del D.L. 73/2021, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

RICHIAMATO pertanto l'art. 6 del D.L. n. 73, del 25 maggio 2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVI-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. Decreto "Sostegni bis") a mente del quale:

- a) in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di Euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI (... *omissis*);
- b) alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'Interno (... *omissis*), da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- c) i comuni possono concedere riduzioni della TARI di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate;

DATO atto che l'importo assegnato al Comune di Verrayes per le misure di sostegno sopra descritte ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, corrisponde a Euro 7.063,74;

DATO atto che il fondo esercizio funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 (parte relativa a TARI utenze domestiche e non domestiche) è stato interamente utilizzato;

VISTA la nota di chiarimento dell'IFEL del 16 giugno 2021, in merito al corretto impiego delle risorse stanziare dall'art. 6 del D.L. 73/2021, nella quale si ritiene *ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse all'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive*;

RITENUTO pertanto che il trasferimento di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 precedentemente richiamato, dovrà essere utilizzato, e integrato con risorse proprie del Comune, per le seguenti agevolazioni TARI anno 2021, come segue:

- a) Riduzione 70%, calcolato sulla parte variabile della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021, per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, l'Amministrazione ritiene di procedere:

- alla presa d'atto del PEF 2021 approvato dalla Giunta dell'Unité des communes valdôtaines Mont-Cervin con deliberazione n. 61 del 17 giugno 2021;
- all'approvazione delle tariffe della TARI di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- alle determinazioni in merito alle agevolazioni da accordare alle utenze non domestiche per emergenza sanitaria COVID-19, nella misura del 70% sulla parte variabile;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs n. 360 del 1998;

VISTI gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione rispettivamente del responsabile del servizio tributi che attualmente è il Segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità della presente deliberazione, rilasciato dal Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1 lettera d) della Legge regionale 19 agosto 1998 e dell'art. 49 bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'approvazione del Piano finanziario relativo alla gestione comunitaria rifiuti al fine della elaborazione della tariffa, approvato dalla Giunta dell'Unité des communes valdôtaines Mont-Cervin con deliberazione n. 61 del 17 giugno 2021;
2. di approvare per l'anno 2021 le **tariffe della TARI esposte nella tabella allegata** alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che l'importo complessivo del gettito stimato della TARI per l'anno 2021 è pari a Euro 78.081,33;
4. di stabilire le seguenti **agevolazioni TARI anno 2021**, a favore delle utenze non domestiche, parte variabile, legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, per la quale è stato disposto trasferimento dallo Stato ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021, che viene integrato con risorse proprie del Comune:
 - **Riduzione 70%, calcolato sulla parte variabile della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021, per le utenze non domestiche;**
5. di dare atto che le definizioni e le disposizioni del Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 15 marzo 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 giugno 2020, si intendono aggiornate alle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs n. 116/2020;
6. di demandare al servizio finanziario, per i dovuti adempimenti, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nei termini di legge;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio associato tributi dell'Unité des communes valdôtaines Mont-Cervin.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
(f.to CHAPELLU Wanda)

Il Segretario
(f.to MASSA Marcella)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni e più precisamente dal 18/11/2021 al 03/12/2021.

Verrayes, li 18/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(f.to CAVORSIN Laura)

In ordine alla regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del procedimento, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
(f.to MASSA Marcella)

Il Segretario esprime ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) e dell'art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata dalla L.R. 17/96, dell'art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, il giorno della sua pubblicazione ai sensi della Legge Regionale n°3 del 21.01.2003.

Verrayes, li 18/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

Il presente documento è copia conforme all'originale ai sensi art. 18 del DPR 28.12.2000 n. 445

Verrayes, li 18/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MASSA Marcella)